
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare n. 13-2020

Del 5 novembre 2020

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1).....	2
3	CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 8)	5
4	ALTRE MISURE.....	6
	4.1 PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 (art. 10)	6
	4.2 ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPESE PER IL COVID-19 (art. 9).....	7
5.	MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI (ART. 6).....	7
6	INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (ART. 15).....	8

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

La presente circolare intende fornire una prima analisi delle novità introdotte dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), recante, tra l’altro, misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1)

L' art. 1 del DL 28.10.2020 n. 137¹ ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive imposte dal DPCM 24.10.2020.

A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Resta ferma la condizione dal calo del fatturato, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente² una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

L'importo del beneficio varia dal 100% al 400% del contributo come calcolato ai sensi dell'art. 25 del “DL Rilancio”.

Le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono differenziate per settore economico.

Al fine di richiedere legittimamente il contributo ed individuare le percentuali applicabili risulta fondamentale verificare preliminarmente che il proprio codice ATECO ricada tra quelli previsti nell’allegato 1 al dl 137/2020, che si riporta di seguito:

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100%

¹ Pubblicato sull'edizione straordinaria della G.U. 28.10.2020 n. 269.

² Ex art. 35 del DPR 633/72.

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
551000 - Alberghi	150%
552010 - Villaggi turistici	150%
552020 - Ostelli della gioventù	150%
552030 - Rifugi di montagna	150%
552040 - Colonie marine e montane	150%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%
561011-Ristorazione con somministrazione	200%
561012-Attività di ristorazione connesse aziende agricole	200%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150%
561042-Ristorazione ambulante	200%
561050-Ristorazione su treni e navi	200%
562100-Catering per eventi, banqueting	200%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150%
591300-Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non dalle agenzie di viaggio nca	200%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200%
855209 - Altra formazione culturale	200%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200%
931110-Gestione di stadi	200%
931120-Gestione di piscine	200%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200%
931200-Attività di club sportivi	200%
931300-Gestione di palestre	200%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200%
931999-Altre attività sportive nca	200%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
932930-Sale giochi e biliardi	200%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200%
960420-Stabilimenti termali	200%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200%

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio (e che non l'abbiano restituito), il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Diversamente, per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 (es. quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione), il nuovo contributo è invece riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati in precedenza. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento. Di seguito si propone uno schema di sintesi inerente le modalità di calcolo da utilizzare per la quantificazione del contributo:

Contribuenti con fatturato 2019 fino a 400.000 euro	→	devono prima calcolare il 20% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori (c.d quota) per la categoria di riferimento;
Contribuenti con fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro	→	devono prima calcolare il 15% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori (c.d quota) per la categoria di riferimento;
Contribuenti con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro	→	devono prima calcolare il 10% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori (c.d quota) per la categoria di riferimento.

Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, l'ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale del 10% alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto del DL Ristori non può essere superiore a 150.000 euro.

Per effetto dell'espresso richiamo all'art. 25 comma 7 del DL Rilancio³, il contributo in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
- Viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 e successive modifiche.

3 CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (art. 8)

Viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda⁴:

³ V. art. 25 comma 7 del DL 34/2020.

⁶ Di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

³ DL 104/2020.

⁴ Di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al DL "Ristori" (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020);
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 DL Rilancio, sicché, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (di quale fatturato?) (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

4 ALTRE MISURE

4.1 PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 (art. 10)

È disposta la proroga del termine di presentazione del modello 770/2020, relativo all'anno d'imposta 2019. Il nuovo termine è stato stabilito al 10.12.2020, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020.

Si ricorda che il modello 770 è sempre riferito all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), salvo inizi o cessazioni in corso d'anno, anche qualora il sostituto d'imposta abbia, ai fini delle imposte dirette, un periodo d'imposta "a cavallo" (es. 1° luglio - 30 giugno).

Trasmissione delle certificazioni uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata

Per effetto della proroga, potranno essere trasmesse entro il 10.12.2020 (nuovo termine per la presentazione del modello 770/2020) anche le Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per la dichiarazione precompilata come, ad esempio, quelle relative:

- ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi"⁵ o ai "contribuenti forfetari"⁶;
- alle provvigioni;
- ai corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- ai redditi esenti.

Ravvedimento relativo all'infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute

Con la proroga introdotta dal DL "Ristori", slitta al 10.12.2020 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- l'infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018;

⁵ Ex art. 27 del DL 98/2011.

⁶ Ex L. 190/2014.

- l'omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute;
- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.

Inoltre, entro il 10.12.2020 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:

- nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Sul punto, si ricorda che il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni.

4.2 ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPESSE PER IL COVID-19 (art. 9)

Non è dovuta la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficate, esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al DL 137/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. del "Decreto "Agosto"".

5. MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI (art. 6)

In tema di export:

- è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici⁸;
- è aumentata di 200 milioni di euro per l'anno 2020 la disponibilità di spesa del "Fondo per la promozione integrata"⁹, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul "fondo 394".

Mediante modifica all'art. 91 del DL 14.8.2020 n. 104:

⁷ Art. 78 del DL 104/2020 convertito.

⁸ Di cui all'art. 2 del DL 28.5.81 n. 251 ("fondo 394").

⁹ Di cui all'art. 72 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18.

- il fondo rotativo¹⁰ può essere impiegato per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale;
- agli stessi soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dall'1.3.2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da Pubbliche Amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

6 INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (art. 15)

Sono riconosciute alle categorie di lavoratori già individuate dall'art. 9 del DL "Agosto"¹¹ nuove indennità onnicomprensive, pari a 1.000,00 euro.

Ambito soggettivo

I beneficiari dell'indennità risultano essere:

- i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASpI al 29.10.2020);
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
- i lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente o pensione);
- i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale¹², e che non abbiano un contratto in essere al 29.10.2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);

¹⁰ Di cui all'art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251.

¹¹ Ex art. 2222 c.c..

- gli incaricati alle vendite a domicilio¹³, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 29.10.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 29.10.2020);
- i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1.1.2019 al 29.10.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00 euro.

Disposizioni comuni

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

- non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza di cui all'art. 14 del DL 137/2020;
- non sono imponibili ai fini IRPEF. Ove risulti necessaria la presentazione, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 30.11.2020.

Decorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del DL "Ristori" (termine coincidente con il 13.11.2020), si decade dalla possibilità di richiedere le indennità previste dall'art. 9 del DL "Agosto".

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM

¹³ Art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114